

Bartolomei, Madia, Borgo, Severini e Verga, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire:*

« Per concorrere all'avanzamento anticipato i capitani che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente saranno sottoposti ad un esperimento esclusivamente pratico di comando che costituirà uno degli elementi di valutazione per il giudizio complessivo sulla idoneità a scelta dei detti capitani. Le modalità per tale esperimento saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale ».

Onorevole camerata Di Belsito, ella mantiene il suo emendamento?

DI BELSITO. Dopo le dichiarazioni fatte dal relatore e dal Ministro stesso, intendo ritirare questo emendamento insieme con gli altri tre presentati in unione ad altri camerati per gli articoli 11, 18 e 31.

Chiedo all'onorevole Ministro che questi emendamenti siano da lui accolti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella ha udito. Gli emendamenti sono ritirati. Non li fa suoi?

GAZZERA, *Ministro della guerra*. No, li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole camerata Di Belsito ritira l'emendamento proposto per l'articolo 2, convertendolo in raccomandazione; il Ministro lo accetta come tale.

Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Sono pure ritirati i seguenti altri emendamenti proposti dallo stesso camerata Di Belsito e sottoscritti anche dagli stessi onorevoli camerati che hanno firmato il primo emendamento:

All'articolo 11: *sostituire:*

« Per concorrere all'avanzamento anticipato i tenenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 10 saranno sottoposti ad un esperimento esclusivamente pratico di comando che costituirà uno degli elementi di valutazione per il giudizio complessivo sulla idoneità a scelta dei detti tenenti. Le modalità per tale esperimento saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale ».

All'articolo 18: *al 1º comma, aggiungere in fine, dopo le parole:* su domanda degli interessati, *le altre:* ed anche di autorità.

All'articolo 31: *al 1º comma, aggiungere in fine, dopo le parole:* su domanda degli interessati, *le altre:* ed anche d'autorità.

Anche questi tre emendamenti sono convertiti in raccomandazione dall'onorevole camerata proponente, e come raccomandazione accettati dall'onorevole Ministro.

ART. 3.

Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente articolo 1 i capitani appartenenti al ruolo *M* ed al ruolo capitani consegnatari.

Restano immutate le disposizioni in vigore, relative all'avanzamento dei capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

(È approvato).

ART. 4.

Fino alla concorrenza di 3/4, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 1 e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente articolo 4, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma *a*) del precedente articolo 1;

nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra;

nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi.